DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1972

riguardante gli aiuti all'importazione di strumenti scientifici e di beni strumentali di tecnologia avanzata, accordati in virtù della legge italiana 14 luglio 1969, n. 471

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(72/261/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

viste le osservazioni scritte ed orali degli Stati membri e degli altri interessati,

I

considerando che la legge italiana 14 luglio 1969, n. 471 (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 5 agosto 1969) prevede la possibilità di accordare aiuti sotto forma di crediti a tasso agevolato a favore dell'importazione, da qualsiasi provenienza, di strumenti scientifici e di beni strumentali di tecnologia avanzata dei quali non è prevista la produzione in Italia ;

considerando che di questi finanziamenti agevolati possono beneficiare sia gli enti ed istituti che si occupano della ricerca scientifica ed applicata sia le imprese industriali con sede in Italia ;

considerando che né la legge né le direttive di applicazione specificano la natura degli strumenti e beni strumentali previsti ; che, di conseguenza, le autorità italiane possono favorire l'importazione di qualsiasi strumento di tecnologia avanzata, come installazioni elettroniche e macchine a comando numerico ; che tali installazioni possono costituire normali investimenti destinati allo sviluppo e all'ammodernamento tecnologico di talune produzioni industriali ;

considerando che in pratica, secondo le informazioni fornite dall'amministrazione italiana, la legge n. 471 non è stata applicata soltanto per incoraggiare lo sviluppo della ricerca, ma anche per dotare talune imprese di beni strumentali di tecnologia avanzata ;

considerando che le imprese italiane beneficiarie delle misure previste dalla legge n. 471 sono avvantaggiate rispetto ai loro concorrenti nel mercato comune i quali devono procurarsi le stesse attrezzature con i loro propri mezzi ; che questo vantaggio falsa la concorrenza per i beni fabbricati con tali attrezzature ; che di conseguenza tali misure incidono sugli scambi sia dei beni di cui è agevolata l'importazione in Italia, sia dei prodotti fabbricati con l'uso di questi beni ;

considerando quindi che la legge 14 luglio 1969, n. 471, ha istituito un regime di aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato ; che questo regime di aiuti è stato istituito in maniera irregolare non essendo stato comunicato alla Commissione il relativo disegno di legge ;

II

considerando che la Commissione ha promosso nei confronti della citata legge la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, del trattato, sia per il carattere irregolare degli aiuti, sia perché si tratta di aiuti all'importazione con finalità generale, dato che qualsiasi impresa italiana può beneficiarne, qualunque ne sia l'ubicazione o il settore di attività ;

considerando che gli aiuti all'importazione aventi finalità generale sono incompatibili con il mercato comune e che nessuna deroga può essere prevista a tale incompatibilità ;

considerando che l'esame dei fatti ha confermato l'opinione della Commissione ; che effettivamente la concessione degli aiuti in questione non dipende da nessuna specificità settoriale o regionale ; che all'epoca dell'indagine, i casi di applicazione si riscontravano, in gran parte, nelle regioni dell'Italia centrale e settentrionale ; che tali aiuti possono essere accordati anche ad imprese che, per la natura della loro attività, appartengono a settori di elevato livello tecnologico ; che non esiste alcun meccanismo di controllo per evitare il cumulo di questi aiuti all'importazione con altri regimi di aiuti ; che in particolare le imprese che già hanno fruito di aiuti a finalità regionale per il loro insediamento possono in seguito beneficiare di questi aiuti all'importazione per perfezionare o ammodernare i loro impianti ;

considerando che l'applicazione congiunta di aiuti all'importazione aventi finalità generale, che sono di per sé incompatibili con il mercato comune, con altri regimi di aiuti produce l'effetto di modificare la portata di questi ultimi ;

considerando quindi che, per l'insieme dei fatti e motivi suesposti, si rende necessaria la soppressione di detti aiuti all'importazione ;

III

considerando tuttavia che una parte dei beneficiari delle misure previste dalla legge n. 471 non sono imprese, ma enti ed istituti di ricerca ; che per questa categoria di beneficiari le misure in questione non costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 92 del trattato ;

considerando inoltre che gli aiuti all'importazione possono ugualmente essere concessi, secondo gli obiettivi e le direttive di attuazione della citata legge, per l'esecuzione di progetti di ricerca e di sviluppo, anche se i beneficiari sono imprese industriali ;

consderando però che in Italia esistono regimi di aiuti specifici per la ricerca e lo sviluppo e che di conseguenza non sono indispensabili aiuti speciali all'importazione ;

considerando tuttavia che la Commissione è stata sempre favorevole agli aiuti per la ricerca e lo sviluppo purché tali aiuti non siano utilizzati per altri fini ; che infatti gli aiuti per la ricerca e lo sviluppo possono essere considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato ;

considerando pertanto che la soppressione non deve colpire tutto il complesso delle misure istituite con la legge n. 471, ma che occorre esercitare un controllo affinché gli aiuti che saranno concessi non siano utilizzati per scopi diversi dalla ricerca scientifica e dalla ricerca-sviluppo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica italiana adotta nel più breve termine i provvedimenti necessari per porre fine alla concessione degli aiuti previsti dalla legge 14 luglio 1969, n. 471, per l'importazione di strumenti scientifici e di beni strumentali di tecnologia avanzata non fabbricati in Italia, a favore di imprese che non utilizzano tali strumenti e beni strumentali per attività di ricerca. Gli strumenti e beni strumentali acquistati mediante questi aiuti non possono costituire l'attrezzatura della produzione corrente delle imprese beneficiarie.

Articolo 2

La Repubblica italiana comunica ogni tre mesi alla Commissione l'elenco dettagliato dei casi di applicazione degli aiuti previsti dalla legge 14 luglio 1969, n. 471, oltre a tutte le informazioni necessarie per consentirle di accertare che detti aiuti sono destinati unicamente allo sviluppo della ricerca.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT